



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Ordinanza n. 182 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Silvana Sciarra

decisione dell'8 luglio 2020, deposito del 30 luglio 2020

comunicati stampa dell'8 luglio 2020 e del 30 luglio 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ordinanze nn. [175](#), [177](#), [178](#), [179](#), [180](#), [181](#), [182](#), [188](#), [189](#) e [190 del 2019](#)

parole chiave:

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE – ASSEGNO DI NATALITÀ – ASSEGNO
DI MATERNITÀ – STRANIERO – REQUISITI DI ACCESSO A PRESTAZIONI
SOCIALI– RINVIO PREGIUDIZIALE

disposizioni impugnate:

- art. 1, comma 125, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#)
- art. 74 del [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 31 e 117, primo comma, della [Costituzione](#);
- artt. 20, 21, 24, 33 e 34 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#)

dispositivo:

sottoposizione alla Corte di giustizia dell'Unione europea di questioni pregiudiziali;
sospensione dei giudizi costituzionali

La Corte costituzionale ha esaminato alcune questioni sollevate dalla Corte di cassazione, concernenti la **disciplina dell'assegno di natalità e dell'assegno di maternità**, là dove si richiede il permesso di soggiorno UE di lungo periodo quale requisito per il riconoscimento di entrambe le misure agli stranieri extracomunitari. Si trattava di valutare se, subordinando l'erogazione degli assegni a un periodo di cinque anni di permanenza nel territorio dello Stato nonché al possesso di un reddito adeguato e di un alloggio, si ponesse in essere un'ingiustificata **discriminazione degli stranieri che risiedono legalmente in Italia e versano in condizioni di più grave bisogno**. Secondo la Cassazione, vi sarebbe violazione degli articoli 3 e 31 della Costituzione, ma anche di diverse previsioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e in particolare del principio di **parità di trattamento tra cittadini europei e cittadini di Paesi terzi**, quanto alle prestazioni familiari e di maternità, enunciato dalla direttiva n. 2011/98 UE, in armonia con il riconoscimento del **diritto alle prestazioni di sicurezza sociale** sancito dall'articolo 34

della Carta dei diritti fondamentali UE, con conseguente lesione dell'art. 117, primo comma della Costituzione.

La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e ha deciso di sospenderli per interrogare la Corte di giustizia dell'Unione europea sull'esatta interpretazione delle disposizioni rilevanti del diritto dell'Unione europea che incidono sul diritto nazionale, ovvero per sottoporle dei quesiti, in applicazione della procedura del **rinvio pregiudiziale** alla decisione definitiva, prevista dall'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Essa ha infatti ravvisato «una connessione inscindibile tra i principi e i diritti costituzionali evocati dalla Corte di cassazione e quelli riconosciuti dalla Carta, arricchiti dal diritto secondario, tra loro complementari e armonici», osservando che «in un campo segnato dall'incidenza crescente del diritto dell'Unione, non si può non privilegiare il **dialogo con la Corte di giustizia**, in quanto depositaria del “rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati” (art. 19, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea)» e «che il **divieto di discriminazioni arbitrarie** e la **tutela della maternità e dell'infanzia**, salvaguardati dalla Costituzione italiana (artt. 3, primo comma, e 31 Cost.), **devono**, difatti, **essere interpretati anche alla luce delle indicazioni vincolanti offerte dal diritto dell'Unione europea** (ex artt. 11 e 117, primo comma, Cost.)»; per sottolineare infine che le questioni pregiudiziali sottoposte al vaglio della Corte di giustizia con l'ordinanza in esame si concentrano «sulla portata e sulla latitudine di tali garanzie, che si riverberano sul costante evolvere dei precetti costituzionali, in un rapporto di mutua implicazione e di feconda integrazione».

Sulla base delle premesse così formulate, la Corte costituzionale, in veste di autorità nazionale ai sensi dell'art. 267 TFUE, dopo aver proceduto a ricostruire nei suoi tratti salienti la disciplina nazionale applicabile e le disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione europea, ha quindi chiesto alla Corte di Lussemburgo di chiarire se la normativa italiana – la quale subordina alla titolarità del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo la concessione agli stranieri degli assegni di natalità e di maternità – sia compatibile con l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, e con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.

In particolare, con riguardo all'**assegno di natalità**, la Corte costituzionale ne ha identificato, accanto al «carattere premiale», una concorrente funzione di sostegno alle famiglie in condizioni economiche precarie. Esso, pertanto, potrebbe essere qualificato come «prestazione familiare» secondo il diritto dell'Unione (articoli 1, lettera z, e 3, paragrafo 1, lettera j, del regolamento CE n. 883/2004), con la conseguente applicazione del principio di parità di trattamento.

I dubbi interpretativi riguardano anche l'**assegno di maternità** e la sua riconducibilità all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, letto alla luce del diritto secondario, che mira ad assicurare «uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento» a tutti i cittadini di Paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri, vincolando questi ultimi a conseguire tale obiettivo.

In conclusione, la Corte costituzionale ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale (la quale, a ben vedere, appare articolata in più questioni, alle quali possono ben corrispondere risposte di segno diverso): «se l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, debba essere interpretato nel senso che nel suo

ambito di applicazione rientrano l'assegno di natalità e l'assegno di maternità, in base all'art. 3, paragrafo 1, lettere b) e j), del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, richiamato dall'art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico, e se, pertanto, il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso di non consentire una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva le provvidenze sopra citate, già concesse agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo».

Pietro Masala